

Il consiglio di classe “collegio perfetto” e la questione degli insegnamenti extracurricolari

Il TAR del Lazio, sez. III, richiama con la sentenza n. 31634 del 25 agosto 2010, quanto affermano gli articoli 5, comma 7, e 193, comma 1, del D.Lgs. 16.04.1994, n. 297: negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti; i voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono quindi deliberati dal Consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza del personale deputato alla valutazione. Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente scolastico.

Già il TAR Liguria, sez. II, con la sentenza n. 834/2006, aveva ribadito il costante orientamento della giurisprudenza: il combinato disposto delle norme richiamate impone di ritenere che in sede di scrutinio le deliberazioni del Consiglio di classe sono invalide se adottate senza la presenza di tutti i membri che lo compongono. Su questo punto, quindi, davvero nulla di nuovo.

Il TAR del Lazio precisa ulteriormente che nell'attività valutativa il Consiglio di classe opera come un Collegio perfetto e come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici. Nel caso in cui un docente sia impedito a partecipare, per motivi giustificati, il Dirigente scolastico deve affidare l'incarico di sostituirlo ad un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola. Il Dirigente scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un docente che faccia parte dello stesso organo collegiale. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l'indicazione anche nell'atto di convocazione dell'organo) e deve essere inserita a verbale.

L'attività degli Organi collegiali viene infatti documentata attraverso la verbalizzazione, requisito sostanziale necessario per l'esistenza stessa di quell'attività (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 dicembre 1992, n. 1113 ed i precedenti ivi richiamati), che appartiene all'ambito delle certificazioni amministrative costitutive di certezza legale, come tali idonee a fare piena prova fino a querela di falso delle circostanze cadute sotto la diretta percezione del certificante. Verbalizzazione nella quale si deve dare individualmente atto della presenza di ogni singolo docente componente il Consiglio di classe.

La sentenza prende in esame anche un ulteriore aspetto che merita di essere qui richiamato. Nel caso portato all'attenzione del TAR risultavano non presenti anche due insegnati di materie che la scuola indica nella sua memoria difensiva come extracurricolari. Ma i voti delle due materie erano stati regolarmente assunti e approvati durante lo scrutinio ed avevano contribuito a fare media.

Le attività di insegnamento extracurricolare vengono prese in considerazione, assieme agli altri elementi richiamati dalla O.M. 144/2010, per l'attribuzione del credito entro la fascia individuata proprio dalla media dei voti ottenuti nelle materie curriculari. Se ad una materia non viene attribuita una semplice valutazione, da prendere eventualmente in considerazione nella fase di attribuzione del credito, ma viene attribuito un voto che concorre a fare media con le altre materie, non può più essere considerata estranea al curriculum ed il suo docente fa parte integrante del consiglio di classe. “Non ha pregio infine, - afferma in proposito la sentenza - l'osservazione della difesa dell'Istituto, secondo cui tali materie sarebbero “extracurricolari”. Va, al contrario, considerato che tali materie sono state inserite nel giudizio finale con le rispettive votazioni, che hanno oltretutto fatto media. Tanto basta per ritenere illegittimo il provvedimento impugnato, che deve conseguentemente essere annullato.”